Ordine dei Medici Veterinari

della provincia di Ravenna

Piazza Bernini, 2 - 48124 RAVENNA

Ravenna, 12 Dicembre 2016

**Regolamento modalità di erogazione contributi e Patrocinio**

**ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, coerentemente con le vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

**ART. 2 - FINALITA’**

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.

**ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

* patrocinio: l’adesione simbolica dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza e meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ordine veterinari della provincia di Ravenna ;
* vantaggio economico: l’attribuzione di benefici, anche sottoforma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, oppure di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Ordine, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;
* c) contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella promozione dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna , attivati a favore della collettività o sue rappresentanze.
* e) forme di sostegno ai colleghi coinvolti in situazioni di disagio causa eventi sismici o gravi calamità .

**ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

* le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
* le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro,
* altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

**ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

* non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna;
* significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della professione e della comunità, nonché dell’immagine dell’Ente.
* assenza di lucro;
* realizzazione nel territorio della provincia di Ravenna o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio medesimo, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna;

2. In aggiunta ai criteri indicati può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

**ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Le domande di patrocinio devono essere formalizzate ed approvate in sede di Consiglio Direttivo.

2. Non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Il patrocinio è concesso con decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e verrà comunicato al richiedente attraverso comunicazione scritta a cura della Segreteria amministrativa.

4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.

**ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine veterinari della provincia di Ravenna che si riserva di riesaminare la richiesta.

2. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

 **ART. 8 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrociniodell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna ”o “con il contributo dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna ”.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere trasmesso all'Ordine veterinari della provincia di Ravenna per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare il logo dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna limitatamente all’iniziativa patrocinata.

 **ART. 9 - CONTROLLI**

Qualora il Patrocinio e il logo dell'Ordine veterinari della provincia di Ravenna, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, il Collegio Ipasvi si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

**ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

Sono a carico del Responsabile RPC competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.